

ORDINE DELLE PSICOLOGHE E DEGLI PSICOLOGI DELL'EMILIA-ROMAGNA REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANI

Art. 1 | DENOMINAZIONE E FINALITA'

1. E' istituita la Consulta Giovani ha finalità di favorire il coinvolgimento attivo, responsabile dei giovani neo iscritti all'Albo e dei neo laureati in Psicologia.

Tale organo ha la finalità di promuovere la partecipazione dei soggetti sopra indicati alla comunità professionale, potendo i medesimi fornire contributi e spunti per la promozione ed il supporto alle politiche del Consiglio dell'Ordine, attraverso la costruzione di proposte progettuali da far valere nel rapporto con le istituzioni, la comunità professionale e la collettività.

2. Non è previsto alcun compenso per le attività svolte dai membri della Consulta.

Art. 2 | OBIETTIVI

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Regionale degli Psicologi dell'Emilia Romagna; a tale scopo, si fa portavoce, presso il Consiglio e tramite questo, delle problematiche dei giovani iscritti e dei neolaureati, delle loro opinioni e delle loro proposte, al fine di favorire l'attuazione da parte del Consiglio di programmi e di azioni più focalizzate ed efficaci rispetto alle problematiche dei professionisti di più recente iscrizione e dei neolaureati; implementare l'adozione di politiche e attività volte a favorire un più attivo coinvolgimento dei giovani psicologi rispetto ai temi di categoria; sviluppare l'interazione tra la formazione universitaria e la domanda proveniente dal mercato del lavoro e la promozione di una cultura della professione più coerente con le richieste del mercato del lavoro.

2. La Consulta Giovani inoltre definisce nella programmazione annuale i propri obiettivi specifici.

Art. 3 | COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La consulta giovani è composta da un numero di membri compreso tra 12 e 20, iscritti o laureati aventi età non superiore ai trentacinque anni.

2. Per i soggetti non iscritti, la cui partecipazione è possibile in un numero massimo del 20% rispetto al numero totale dei membri della Consulta, è richiesta altresì adeguata certificazione di svolgimento o di conclusione del tirocinio post-laurea. Per gli iscritti è richiesto che siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione annuale e non sospesi dall'esercizio della professione. Tra i Consiglieri dell'Ordine è, inoltre, individuato un/una consigliere/a referente.

3. Per partecipare alla Consulta Giovani è necessario inviare un CV e una breve lettera motivazionale, indicando gli obiettivi che spingono alla partecipazione.

4. In caso di rinuncia di un partecipante è possibile sostituire il componente uscente; si considera rinuncia la comunicazione da parte del partecipante o l'assenza ad un numero pari a 3 incontri consecutivi.

5. Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta di istituzione della Consulta o in altra successiva, raccolte le indicazioni pervenute dalla Commissione Partecipazione, procede all'individuazione dei membri della Consulta e all'individuazione del Consigliere referente.

Art. 4 | RUOLO DEL COORDINATORE E DEL CONSIGLIERE REFERENTE

1. La Consulta Giovani elegge al suo interno un/una coordinatore/coordinatrice e un/a segretario/a per facilitare e organizzare le attività del gruppo.

2. Il coordinatore ha la funzione di mantenere i rapporti con il consigliere referente, convocare le riunioni, presentare al Consiglio una relazione annuale, dirigere il progetto operativo concordato con il referente. Il segretario ha il compito di stilare il verbale degli incontri.

3. Il coordinatore è tenuto ad aggiornare con cadenza regolare il consigliere referente dell'avanzamento delle attività.

4. Compiti del Consigliere referente sono di supervisionare e riportare in consiglio l'operato della Consulta Giovani; il Consigliere referente non ha diritto di voto.

Art 5. | FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA

1. Ogni Consulta Giovani ha durata di un anno solare.
2. La Consulta Giovani segue una progettualità annuale ben specifica, in cui sono evidenti e concordate con il consiglio le finalità, gli obiettivi specifici, i tempi e i risultati attesi al fine di rendere efficace il lavoro effettuato e restituirne evidenza alle/agli iscritte/i.
3. La seduta di insediamento della Consulta è convocata dal Presidente dell'Ordine. Le sedute successive sono convocate dal Coordinatore.
4. Gli orientamenti della Consulta sono adottati a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
5. Per ogni seduta è redatto il verbale.
6. Le convocazioni degli incontri formali, che prevedono la presenza del consigliere referente, sono predisposte dal Coordinatore in accordo con il consigliere e sono inviate dagli uffici della segreteria a firma del Presidente.
7. Sono previsti da due a sei incontri formali all'anno. Il coordinatore può convocare ulteriori incontri informali, che non prevedono la partecipazione del consigliere referente.
8. Viene messo a disposizione uno spazio drive per la conservazione dei documenti in condivisione con la Commissione/Consigliere di riferimento.
9. La Consulta Giovani può usufruire degli spazi della sede dell'Ordine, se disponibili e negli orari di apertura degli uffici, previo accordo del coordinatore con la segreteria, tenendo informato il consigliere di riferimento.
10. Le riunioni possono avvenire anche nella modalità online.

Art. 6 | DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del medesimo.
2. Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta della Consulta, può adottare modifiche al presente Regolamento.